

DOCUMENTO AUDIZIONE - X COMMISSIONE “ORARI ESERCIZI COMMERCIALI”

Preliminarmente riteniamo necessario richiamare l’orientamento della Corte Costituzionale che nel tempo si è consolidata sulla disciplina degli orari delle attività commerciali che è riconducibile, da un lato alla competenza residuale e quindi esclusiva delle Regione, dall’altro alla materia della tutela della concorrenza, che la Costituzione attribuisce competenza esclusiva allo Stato.

[Fonti: Art. 117 comma 3, Costituzione – Art. 117, comma 2, lett. e) Costituzione]

Va sottolineato come la materia della concorrenza è trasversale e valuta i mercati di riferimento delle attività economiche e che è in grado di influire su materie attribuite alla competenza di altri Enti.

[Fonti: Sentenze Corte Costituzionale dal 2012 al 2017 in materia]

Ciò premesso, riteniamo opportuno che il Legislatore non emani norme che regolamentino eccessivamente zone o percentuali di apertura di esercizi commerciali, se non ponendo la limitazione di apertura nelle principali festività Nazionale riconosciute, anche per evitare eventuali storture nella sua applicazione, se fossero previste zone turistiche o montane, essendo la totalità del nostro territorio nazionale un “museo a cielo aperto”.

In tal modo, potrà essere demandata alla Contrattazione di prossimità, oltre che agli operatori territoriali, la regolamentazione aderente alle più specifiche esigenze del territorio per contemperare gli interessi delle attività commerciali e dei lavoratori, come già avviene nei CCNL, e che andrebbe incentivata con misure ad hoc.

Infatti, come la Corte Costituzionale sembra più volte ribadire, la nozione di concorrenza, oltre a bilanciare gli interessi ed il mercato di riferimento, impone un’apertura verso altri principi costituzionalmente rilevanti, quali ad esempio il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa ed il diritto al riposo settimanale.

[Fonti: Sentenza n°14 - 18/12/2003-13/01/2014]

Anche per tali motivi, l’Istituzione di un eventuale Fondo per il settore delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, dovrebbe contemplare al suo interno, oltre alle misure per lo sviluppo delle attività commerciali, anche una forte decontribuzione del costo del lavoro che permetterebbe, oltre ad una più cospicua retribuzione dei lavoratori anche la creazione di nuovi posti di lavoro che influirebbe positivamente sulla crescita, ricordando che vengono classificate nelle microimprese, quelle imprese che occupano meno di 10 persone

[Rif.: Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese nel settore del commercio al dettaglio (Artt. 4, PDL A.C. 470)]